

DELIBERA N. 100/13/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DAI DEPUTATI ROBERTO ZACCARIA, VINICIO PELUFFO E GIUSEPPE GIULIETTI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (SKYTG24)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 6 marzo 1968, nonché la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2004;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960 alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l’art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTA la delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 dell’11 gennaio 2013;

VISTI, in particolare, gli articoli 2, comma II, lett. b), e 6 della citata delibera n. 13/13/CONS;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la circolare interpretativa approvata dall’Autorità nella riunione di Consiglio del 30 gennaio 2013, recante “*Chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione della par condicio nelle campagne elettorali per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e dei Presidenti e dei Consigli regionali delle Regioni Lazio, Lombardia Molise*”, pubblicata in pari data sul proprio sito;

VISTO l’esposto presentato dai Deputati Roberto Zaccaria, Vinicio Peluffo, Giuseppe Giuletti in data 5 febbraio 2013 (prot. n. 6161) con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla delibera n. 13/13/CONS da parte della società Sky Italia srl in danno del candidato alla Presidenza della Regione Lombardia Umberto Ambrosoli. In particolare, i segnalanti lamentano che “*risulta clamorosamente alterato il confronto equilibrato tra i candidati soprattutto con riferimento all’arena nazionale e alle trasmissioni TV nazionali di approfondimento ed ai TG*” in danno del candidato Ambrosoli come si evince dai tempi di parola di cui avrebbe invece fruito l’altro Candidato alla Presidenza della Regione Lombardia, On. Roberto Maroni con evidente vantaggio competitivo a favore di quest’ultimo. I Deputati esponenti, nel manifestare l’esigenza che l’Autorità adotti “*un’interpretazione dell’art. 6 del regolamento per le elezioni regionali nonché delle disposizioni integrative comunicate il 1° febbraio 2013 che garantisca un’effettiva parità di trattamento tra il candidato Maroni e il candidato Ambrosoli nella competizione per la Presidenza nelle elezioni della regione Lombardia*”, chiedono l’adozione di provvedimenti volti a ristabilire l’equilibrio violato e ad eliminare il vantaggio competitivo acquisito fino ad ora dall’on. Maroni;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla società Sky Italia srl con nota pervenuta il 6 febbraio 2013 (prot. n. 6582), in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 5 febbraio 2013 (prot. n. 6273), nelle quali si sostiene, in sintesi, quanto segue:

- In via preliminare, si eccepisce il difetto di legittimazione attiva degli esponenti che si definiscono *“portatori di un qualificato interesse” “dal momento che gli stessi affermano di agire “nella loro qualità di deputati della Repubblica, eletti a Milano, i primi due, e nella qualità di deputato e portavoce dell’Associazione Articolo 21, il terzo”*: l’esposto ha ad oggetto la presunta violazione della normativa vigente con riferimento alle elezioni regionali della Lombardia, in relazione alla posizione di candidato Presidente della Giunta Regionale di Umberto Ambrosoli (Patto civico per la Lombardia), appartenente ad un soggetto politico diverso da quello cui appartengono gli esponenti;
- si eccepisce inoltre l’improcedibilità dell’esposto, in quanto lo stesso non risulta essere stato inviato all’emittente, al Co.re.com. della regione Lombardia e al gruppo della Guardia di Finanza territorialmente competente, né la documentazione comprovante tale invio è stata allegata all’esposto, come richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 24, commi 3 e 4, della delibera n. 13/13/CONS;
- la denuncia è altresì improcedibile per il mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni dal fatto denunciato, *“quantomeno con riferimento ai giorni antecedenti il 26 gennaio 2013 e dunque al periodo 10 gennaio – 25 febbraio”*;
- sempre in via preliminare, si obietta l’inammissibilità dell’esposto per la parte in cui si asserisce la violazione di norme riferibili esclusivamente alla fattispecie della comunicazione politica (articolo 2 e 4 della Legge 28/2000), tipologia di trasmissioni che l’emittente non diffonde per sua scelta editoriale;
- nel merito, in base alla disciplina legislativa in materia di par condicio come autorevolmente interpretata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 155/2000) le disposizioni che regolano la comunicazione politica non si applicano ai programmi di informazione e più volte ribadito dall’Autorità, afferma che, per i programmi di informazione;
- il riferimento dell’emittente ad un determinato soggetto politico deve essere sempre giustificato dalla correlazione ad un argomento/evento di attualità (quindi, necessario ad assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione) e non deve invece, risolversi in un evento *“autoreferenziale”* che si traduca in sostanza in un espediente per dare visibilità al soggetto politico, indipendentemente da ogni riferimento

all'attualità della cronaca e all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione (così come invece sembrerebbe pretendere l'esponente). A giudizio della società, gli esponenti si sono limitati a lamentare genericamente una disparità di trattamento nei confronti del candidato Umberto Ambrosoli, senza tuttavia indicare alcun fatto od evento legato all'attualità della cronaca in relazione al quale l'omessa presenza di Umberto Ambrosoli avrebbe leso i sopra menzionati valori di completezza e di imparzialità;

- si evidenzia altresì l'indeterminatezza dell'esposto in merito all'individuazione del comportamento con il quale la stessa avrebbe violato la disciplina applicabile, *“trattandosi di generiche doglianze su un asserito squilibrio in favore dell'on. Maroni”*, sottolineando che gli esponenti, pur invocando i criteri enunciati dalla circolare interpretativa dell'Autorità, pubblicata in data febbraio 2013, affermano che in realtà *“non vi sono tematiche esplicitamente nazionali e tematiche solo regionali”*;
- con delibera 59/13/CONS, l'Autorità ha già archiviato analogo esposto;
- infine, si segnala che il candidato Umberto Ambrosoli, per autonoma scelta editoriale della testata, è stato ospite dei programmi informativi (tg e programmi di approfondimento) di Sky TG24 per un totale di circa 11 minuti, e che lo stesso è stato invitato ad un ulteriore programma di approfondimento informativo che la testata ha intenzione di trasmettere nei prossimi giorni;
- Per le ragioni in fatto e in diritto riportate, chiede che l'esposto sia dichiarato improcedibile, inammissibile, e comunque infondato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per quanto concerne le elezioni regionali, le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione e che, conseguentemente, per le elezioni regionali della Lombardia tale termine è scaduto lo scorso 26 gennaio;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

CONSIDERATO che i criteri specifici da applicare nei programmi di informazione durante le campagne elettorali per le elezioni politiche e per le elezioni regionali in corso sono stati definiti, per le emittenti private, dall'Autorità, rispettivamente, con delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il

29 dicembre seguente, e con delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, entrata in vigore il successivo 11 gennaio;

CONSIDERATO, per quanto concerne l'ambito di applicazione della disciplina attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativa alle elezioni regionali, che, a norma dell'articolo 1, comma 2, della richiamata delibera n. 13/13/CONS *“In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagne elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione”*;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 6 della citata delibera n. 13/13/CONS sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca: tali programmi durante il periodo elettorale si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 243/10/CSP, l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza del rispetto del principio del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del suddetto principio riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale e che, a tale fine, il soggetto politico è identificato con la forza politica e non con il singolo candidato o esponente;

CONSIDERATO che con la circolare interpretativa del 31 gennaio 2013 l'Autorità, preso atto delle possibili criticità connesse al contemporaneo svolgimento delle campagne elettorali politiche e regionali, derivanti dal fatto che i medesimi esponenti politici possono prendere parte ad ambedue le campagne elettorali, ha chiarito che - a seconda che le tematiche trattate rilevino ai fini della campagna elettorale per le elezioni politiche o delle campagne elettorali per le elezioni regionali - il contraddittorio ed il confronto dialettico, in particolare nei programmi di approfondimento, devono essere realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione, onde assicurare condizioni di effettiva parità di trattamento. L'Autorità ha posto l'accento, in particolare, sull'esigenza di non determinare, neanche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche o per determinati competitori elettorali, in relazione alla trattazione di temi che riguardino l'una o l'altra delle anzidette campagne elettorali;

RILEVATO che le doglianze degli esponenti si riferiscono ad un periodo temporale genericamente individuato e, in parte, precedente il termine, fissato al 26 gennaio 2013, per la presentazione delle candidature per le elezioni regionali;

RITENUTO, in particolare, che la sovrapposizione temporale delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Lombardia determina, in capo agli esponenti politici che concorrono ad entrambe le competizioni, l'imputazione di un duplice ruolo che ne giustifica il rilievo ai fini dell'attualità della cronaca con riferimento alla trattazione sia delle tematiche inerenti alle elezioni politiche sia di quelle inerenti alle elezioni regionali;

RILEVATO, con riferimento alle doglianze degli esponenti, che, per quanto concerne l'on. Roberto Maroni, questi riveste la qualifica di segretario del soggetto politico Lega Nord Padania, che ha presentato una propria lista alle elezioni politiche collegata alla coalizione di centrodestra, ed è altresì candidato alla presidenza della Regione Lombardia, sostenuto dalle seguenti liste: Lega Nord, Alleanza ecologica, Fratelli d'Italia, Popolo della Libertà, Maroni Presidente, Tremonti 3L, Partito dei Pensionati, La Destra; per quanto attiene l'avv. Umberto Ambrosoli, questi è candidato alla Presidenza della Regione Lombardia ed è sostenuto dalle seguenti liste: Ambrosoli Presidente-Patto Civico, Etico a sinistra, Partito Democratico, Di Pietro Italia dei Valori, Partito socialista italiano, Centro popolare lombardo, Sinistra ecologia libertà;

RILEVATO che dall'esame dei dati del monitoraggio relativi alla testata Skytg24 riferiti al periodo successivo alla data di presentazione delle candidature sino alla data di presentazione dell'esposto (26 gennaio 2013 – 5 febbraio 2013), emerge che Roberto Maroni e Umberto Ambrosoli hanno fruito nei notiziari diffusi dalla predetta testata dei seguenti tempi di parola:

- Roberto Maroni ha fruito complessivamente sui notiziari diffusi dalla testata Skytg24 nel periodo considerato di un tempo di parola pari a 58 minuti e 37

secondi di cui 35 secondi per la trattazione di tematiche afferenti la Regione Lombardia;

- Umberto Ambrosoli ha fruito complessivamente sui notiziari diffusi dalla testata Skytg24 nel periodo considerato di un tempo di parola pari a 29 secondi per la trattazione di tematiche afferenti la Regione Lombardia;

RILEVATO che dall'esame dei dati del monitoraggio relativi alla testata Skytg24 riferiti al periodo successivo alla data di presentazione delle candidature sino alla data di presentazione dell'esposto (26 gennaio 2013 – 5 febbraio 2013), emerge che Roberto Maroni e Umberto Ambrosoli hanno fruito nei programmi extra-tg diffusi dalla predetta testata dei seguenti tempi di parola:

- Roberto Maroni ha fruito complessivamente nei programmi diffusi dalla predetta testata di un tempo di parola pari a 1 ora, 20 minuti e 11 secondi di cui 23 minuti e 14 secondi per la trattazione di tematiche afferenti le elezioni regionali in Lombardia;

- Umberto Ambrosoli non ha fruito di alcun tempo di parola nei programmi diffusi dalla testata Skytg24;

RILEVATO che, nello stesso periodo considerato, il soggetto politico cui è riconducibile l'on. Roberto Maroni, la Lega Nord Padania, ha fruito nei notiziari diffusi dalla testata Skytg24 in di un tempo di parola pari a 1 ora, 11 minuti e 23 secondi, pari al 7,08% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati;

RILEVATO ancora che, nel medesimo periodo, la lista Partito Democratico, che sostiene alla regione Lombardia il candidato Umberto Ambrosoli, ha fruito nei notiziari diffusi dalla testata Skytg24 di un tempo di parola pari a 3 ore, 9 minuti e 53 secondi, pari al 18,82% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati ; la lista Sinistra ecologia e libertà che sostiene alla regione Lombardia il candidato Umberto Ambrosoli, ha fruito nei notiziari diffusi dalla testata Skytg24 di un tempo di parola pari a 42 minuti e 9 secondi, pari al 4,18% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati;

RITENUTO che la forza politica cui appartiene l'On. Umberto Maroni e le forze politiche di rilievo nazionale che sostengono la candidatura dell'avv. Umberto Ambrosoli hanno fruito nei notiziari e nei programmi di approfondimento diffusi dalla testata SkyTg24 di tempi di parola adeguati e tra loro comparabili;

PRESO ATTO delle criticità connesse al contemporaneo svolgimento delle campagne elettorali per le elezioni politiche e per le elezioni regionali e della estrema frammentazione della platea dei soggetti politici competitori;

RILEVATO che nei programmi di approfondimento informativo, nei quali assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche e che risultano maggiormente idonei, anche in ragione della loro durata, a concorrere adeguatamente alla formazione di un'opinione pubblica consapevole su temi di attualità, resta fermo il principio dell'equilibrio delle presenze nel ciclo del singolo programma nel corso del periodo di campagna elettorale, al fine di garantire a tutti i soggetti politici competitori condizioni di parità di trattamento;

RILEVATO che nei programmi di approfondimento diffusi dalla testata Skytg24, pur prendendo atto dell'esiguità dei tempi dedicati alla trattazione di tematiche regionali rispetto a quelle nazionali, il candidato alla Presidenza della Regione Lombardia Umberto Ambrosoli non ha fruito di alcun tempo di parola;

RITENUTO pertanto di rivolgere un richiamo alla società Sky Italia Srl affinché, nel rispetto delle previsioni di cui alla delibera n. 13/13/CONS, garantisca nei programmi di approfondimento il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento e dell'equilibrato accesso nei confronti di tutti i candidati alla presidenza della Regione Lombardia laddove siano trattate tematiche inerenti alle elezioni regionali, in modo da assicurare anche al candidato Umberto Ambrosoli l'accesso agli spazi informativi diffusi;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

RICHIAMA

la società Sky Italia Srl ad assicurare nei programmi informativi il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento e dell'equilibrato accesso nei confronti di tutti i candidati alla presidenza della Regione Lombardia laddove siano trattate tematiche inerenti le elezioni regionali, nei sensi di cui in motivazione.

La presente delibera è notificata alla Società Sky Italia Srl ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci

